

(N. 1683)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1951  
(V. Stampato N. 1966-Urgenza)

presentato dal Ministro dell'Interno  
(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 MAGGIO 1951

Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima.

Alla denominazione di « Deputazione provinciale » s'intende sostituita quella di « Giunta provinciale ».

#### Art. 2.

Le norme contenute negli articoli 53 e 54 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio

1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, si applicano anche per i Consigli provinciali.

Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle conferite al Sindaco si intendono devolute al Presidente della Giunta provinciale.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.